



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- VISTA** la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 con cui sono stati fissati, tra l'altro, i limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina a ufficiale della Marina militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, che prevede, tra l'altro, la possibilità di indicare nei bandi di concorso gli specifici requisiti psico-fisici che i candidati, in relazione alle esigenze di impiego, devono possedere;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
- VISTO** il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'articolo 23, comma 5, del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 recante disposizioni concernenti i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonché la durata dei relativi corsi;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, riguardante l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, modificato dal decreto dirigenziale 30 agosto 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare;

- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificato con decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** il decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203, concernente regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 10 maggio 2006, n. 232, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale;
- VISTA** la legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente modifiche alla succitata legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza;
- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, concernente la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 30 agosto 2007 e del decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, dei volontari in ferma prefissata nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento nell'anno 2010 di complessivi 82 (ottantadue) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 2007, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Raimondo Pollastrini a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 82 (ottantadue) giovani al 10° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP) per il conseguimento della nomina a ufficiale in ferma prefissata della Marina militare, ausiliario del ruolo normale o del ruolo speciale del Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto, con il numero di posti di seguito indicati:
 - a) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
 - 1) 8 (otto) posti per il Corpo del genio navale;
 - 2) 4 (quattro) posti per il Corpo sanitario militare marittimo, così ripartiti:
 - 3 (tre) medici;
 - 1 (uno) farmacisti;
 - 3) 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto;

- b) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale: 30 (trenta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
 3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei Corpi e/o dei ruoli degli ufficiali ausiliari.
 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività prevista dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4ª Serie speciale.

Articolo 2

Requisiti

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare i giovani che:
 - a) non abbiano superato il 38° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di età sopraindicato;
 - b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
 - c) presentino i seguenti dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso femminile;
 - d) godano dei diritti civili e politici;
 - e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - f) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza, oppure non abbiano prestato servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130. In tal caso l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia alla domanda di partecipazione al concorso;
 - g) non siano imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza né siano in situazioni incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale;
 - h) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - 1) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), una delle seguenti classi di laurea: LM-4 (architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (ingegneria civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM-35 (ingegneria per l'ambiente e il territorio) e LM-48 (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale);
 - 2) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), primo alinea, le seguenti classi di laurea: LM-41 (medicina e chirurgia). I concorrenti dovranno inoltre essere in

possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

- 3) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), secondo alinea, le seguenti classi di laurea: LM-13 (farmacia e farmacia industriale). I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;
- 4) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), una delle seguenti classi di laurea: LM-4 (architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (biologia), LMG/01 (giurisprudenza), LM-23 (ingegneria civile), LM-27 (ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (ingegneria elettronica), LM-31 (ingegneria gestionale), LM-32 (ingegneria informatica), LM-34 (ingegneria navale), LM-35 (ingegneria per l'ambiente e il territorio), LM-54 (scienze chimiche), LM-60 (scienze della natura), LM-72 (scienze e tecnologie della navigazione (80/M)), LM-74 (scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio), LM-91 (tecniche e metodi per la società dell'informazione) e LM-92 (teorie della comunicazione);
- 5) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari.

Saranno altresì ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali ed i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso:

- 1) per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza, rilasciata dal Ministero dell'università e della ricerca;
 - 2) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditorato agli studi di loro scelta, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- i) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare per la nomina ad ufficiale in ferma prefissata della Marina militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli 7, 8 e 9 del presente decreto.
 3. L'ammissione dei vincitori al corso nonché la nomina ad ufficiale in ferma prefissata di cui ai successivi articoli 12 e 13 sono subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, con le modalità previste dalla vigente normativa.
 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo articolo 3, comma 2, lettera c) e, fatta eccezione per quello dell'età di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata.

Articolo 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione potrà essere presentata per soltanto uno dei ruoli (normale o speciale) e uno dei Corpi di cui al precedente articolo 1, comma 1.
2. Tale domanda dovrà essere:
 - a) redatta in carta semplice secondo il modello riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e compilata a penna in stampatello, ovvero con apparecchiature di stampa elettronica o meccanica, avendo cura di prestare particolare

attenzione alle note in calce al modello stesso. Il modello di domanda è disponibile anche nel sito internet www.difesa.it/concorsi. I candidati che alla data di presentazione della domanda siano minorenni dovranno allegare alla stessa l'atto di assenso riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto;

- b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda determinerà il rigetto della stessa. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia minorenne dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore;
- c) spedita, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia, n. 72 - 57100 Livorno, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale: a tal fine farà fede la data apposta dall'Ufficio postale accettante. Qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande inoltrate oltre il termine suindicato. Il concorrente dovrà aver cura di conservare copia della domanda e la ricevuta della raccomandata che dovranno essere esibite all'atto della presentazione per la prova di selezione, come indicato nel successivo articolo 6, comma 2.

I concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda con le modalità suindicate, far vistare la stessa dal Comando del reparto/ente di appartenenza.

I militari in servizio, impiegati presso unità dislocate "fuori area", entro il medesimo termine, dovranno presentare la domanda al Comando di appartenenza che provvederà a vistarla apponendo sulla stessa il numero di protocollo e la data di presentazione. Lo stesso Comando comunicherà telegraficamente al Comando dell'Accademia navale l'avvenuta presentazione della domanda, assicurandone il successivo inoltro alla prima favorevole occasione.

I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi diversi potranno compilare la domanda di partecipazione e inoltrarla, entro il medesimo termine, per il tramite delle Autorità diplomatiche o consolari che ne cureranno l'inoltro al Comando dell'Accademia navale entro il terzo giorno, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. I militari in servizio, impiegati all'estero in località ove non vi sono le predette autorità, potranno presentare, entro il medesimo termine, la domanda di partecipazione al Comando di appartenenza, che provvederà all'inoltro della stessa alla predetta Accademia navale entro il terzo giorno, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In tali casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/Comando ricevente.

3. Nella domanda di partecipazione il concorrente, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:

- a) il ruolo ed il Corpo per cui intende partecipare, tenendo presente quanto indicato nel precedente comma 1 del presente articolo;
- b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
- c) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
- d) il recapito (comune, provincia, codice di avviamento postale, indirizzo, numero civico e indirizzo di posta elettronica) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. Il concorrente dovrà altresì segnalare tempestivamente al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia, n. 72

- 57100 Livorno, anticipando, a mezzo fax al numero 0586/238222, ogni variazione del predetto recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
- e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è eventualmente soggetto o ha assolto gli obblighi militari;
- f) di godere dei diritti civili e politici;
- g) il proprio stato civile e gli eventuali figli a carico;
- h) il titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione al concorso, la durata legale del corso seguito, la data di conseguimento e relativo punteggio, l'indicazione del nome e l'indirizzo dell'istituto universitario o scolastico presso il quale è stato conseguito. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
- i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. La dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;
- j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. La dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa. In caso contrario dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti pendenti a suo carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Si dovrà impegnare, altresì, a comunicare al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia, n. 72 - 57100 Livorno, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla presentazione della domanda fino alla nomina a ufficiale in ferma prefissata;
- k) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio deve indicare la data di inizio del servizio, il grado rivestito, la posizione di stato e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio (in tal caso le comunicazioni inerenti al concorso saranno inviate tramite il Comando di appartenenza che dovrà notificarle all'interessato); qualora già collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio, nonché il grado rivestito all'atto del congedamento. Il concorrente che successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione venisse incorporato in un reparto/ente di qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato deve tempestivamente comunicare, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia, n. 72 - 57100 Livorno, anticipando a mezzo fax al numero 0586/238222, il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo;
- l) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa vigente con conseguente perdita del grado rivestito;
- m) di non essere in servizio quale ufficiale ausiliario in ferma prefissata né di trovarsi nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiale ausiliario in ferma prefissata;

- n) di essere consapevole dell'obbligo di contrarre la ferma di cui al successivo articolo 12, comma 4;
- o) solo se concorrente di sesso maschile:
- 1) il Centro documentale (ex distretto militare), il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto, la Direzione territoriale del personale della Regione aerea ovvero il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione;
 - 2) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza, oppure di non aver prestato servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima di almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- p) l'eventuale possesso di titoli di merito utili alla valutazione di cui al successivo articolo 10. Il concorrente dovrà fornire, utilizzando l'apposita dichiarazione di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del bando, tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese;
- q) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione;
- r) se alla domanda di partecipazione allega, elencandoli in caso affermativo, documenti e/o dichiarazioni sostitutive;
- s) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
- t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, il Comando dell'Accademia navale potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di cui al già citato allegato A al presente decreto.

Articolo 4

Svolgimento del concorso e spese di viaggio

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova scritta;
 - b) accertamenti psico-fisici;
 - c) accertamenti attitudinali;
 - d) prova di efficienza fisica;
 - e) valutazione dei titoli.

Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti, all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito, di cui al successivo articolo 12 (presumibilmente entro ottobre 2010), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed accertamenti previsti dal precedente comma 1 del presente articolo.

3. L'Amministrazione militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti; per contro, provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché quelle di vitto ed alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che siano già alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.

Articolo 5 Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
 - b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
 - c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - d) la commissione per le prove di efficienza fisica;
 - e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello in servizio o in ausiliaria da non più di tre anni, presidente;
 - b) due ufficiali superiori, membri;
 - c) un ufficiale inferiore, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello non appartenente al Corpo sanitario, presidente;
 - b) due ufficiali superiori medici, membri;
 - c) un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello non appartenente al Corpo sanitario, presidente;
 - b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
 - c) un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
 - a) un ufficiale superiore in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
 - b) un ufficiale in servizio, di grado non inferiore a Sottotenente di vascello, membro;
 - c) un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
 Detta commissione si avvarrà del supporto di personale esperto di settore.

6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera e), sarà composta da:
- a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario, membri;
 - c) un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
- Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di specialisti esterni. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3.

Articolo 6 Prova scritta

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - ad una prova scritta che avrà luogo presso il comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro, sito in via della Marina n. 1 - Ancona, nel periodo dal 21 al 26 giugno 2010. I giorni e l'ora di convocazione saranno resi noti ai concorrenti con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale del 11 giugno 2010. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
2. I concorrenti che presentano la domanda di partecipazione e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova e muniti della copia della domanda di partecipazione, della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la medesima domanda e della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonché portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. La prova consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di 120 (centoventi) quesiti a risposta multipla, finalizzati ad accertare le capacità culturali ed intellettive dei concorrenti. I quesiti saranno di tipo culturale e di tipo logico-deduttivo ed analitico, volti ad esplorare vari tipi di capacità intellettive e di ragionamento e si svolgerà secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a) renderà note ai concorrenti durata, modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima.
4. I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova, che verranno affissi all'albo del comprensorio della Marina militare di Ancona, contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 11.
5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formerà le graduatorie relative alla sola prova scritta distinte per Corpo e ruolo, al solo scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente decreto, nei limiti numerici appresso indicati:
 - a) per l'ammissione al 10° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
 - per il Corpo del genio navale: 32 concorrenti;
 - per il Corpo sanitario militare marittimo – medici: 15 concorrenti;
 - per il Corpo sanitario militare marittimo – farmacisti: 6 concorrenti;

- per il Corpo delle capitanerie di porto: 120 concorrenti;
- b) per l'ammissione al 10° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto: 90 concorrenti.

Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.

6. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma 5 riceveranno apposita comunicazione scritta da parte del Comando dell'Accademia navale a mezzo lettera raccomandata o telegramma o, qualora possibile, messaggio di posta elettronica. I militari in servizio della Marina militare riceveranno messaggio telegrafico che sarà notificato agli interessati a cura del Comando di appartenenza e saranno tenuti a presentarsi il giorno, nell'ora e nel luogo indicati al successivo articolo 7, comma 1. L'elenco degli ammessi ai successivi accertamenti sarà, altresì, pubblicato, a puro titolo informativo, sui siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it.
7. Ai rimanenti concorrenti non sarà inviata alcuna comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio relazioni con il pubblico (tel.:06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia navale - Ufficio concorsi (tel. 0586/238531). L'elenco dei non ammessi ai successivi accertamenti sarà, altresì, pubblicato, a puro titolo informativo, sui siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it.
8. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova di selezione di tutti i concorrenti, invierà i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, viale dell'Esercito, n. 186 - Roma, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

Articolo 7

Accertamenti psico-fisici

1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 6, verranno effettuati presso il Centro di selezione della Marina militare, via delle Palombari n. 3 - Ancona, presumibilmente a settembre 2010 (durata presumibile giorni 4), nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di cui al precedente articolo 6, comma 6. I concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati al successivo comma 2. Coloro che non si presenteranno nel giorno indicato nella lettera o telegramma o e-mail di convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti all'atto della presentazione al Centro di selezione della Marina militare di Ancona dovranno consegnare i seguenti documenti:
 - a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. La data del certificato non dovrà essere anteriore ad un anno dalla data di presentazione;
 - b) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
 - c) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del G6PD eseguito con metodo quantitativo ed effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN. Qualora il concorrente risulti affetto da deficit di glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD) dovrà produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal proprio

medico di fiducia che attesti:

- 1) lo stato di buona salute;
- 2) la presenza/assenza di deficit di G6PD;
- 3) eventuali pregresse manifestazioni emolitiche.

Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione. Dovrà, altresì, essere conforme all'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto;

- d) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3^a o 4^a generazione, in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita;
- e) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN:
 - 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - 2) emocromo completo;
 - 3) VES;
 - 4) glicemia;
 - 5) creatininemia;
 - 6) trigliceridemia;
 - 7) colesterolemia;
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gammaGT;
 - 10) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 11) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV.

Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;

- f) solo qualora il concorrente ne sia già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, entro i sei mesi precedenti la data della visita medica, ovvero, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
- g) il personale di sesso femminile dovrà presentare, in aggiunta a quanto sopra:
 - 1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione;
 - 2) referto ed immagini di ecografia pelvica effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il SSN entro tre mesi precedenti la data della visita medica;

Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.

3. La mancata presentazione dei certificati di cui al precedente comma 2, ad eccezione di quello di cui alla lettera f), comporterà l'esclusione del concorrente, rispettivamente, dagli accertamenti sanitari e/o dalla prova di efficienza fisica e, quindi, l'esclusione dal concorso. Le certificazioni sanitarie e/o i referti sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia conforme e, al termine degli accertamenti sanitari, saranno restituite solo le immagini radiografiche. Inoltre, se gli accertamenti di cui al precedente comma 2 sono svolti presso strutture sanitarie

accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), sarà cura del concorrente produrre anche attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto convenzionamento.

4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b) non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
5. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risultassero carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
6. La commissione per gli accertamenti psico-fisici disporrà per tutti i concorrenti il seguente protocollo diagnostico:
 - a) visita medica generale con valutazione antropometrica. In tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
 - b) visita cardiologica, ECG a riposo ed eventuali ulteriori accertamenti strumentali;
 - c) visita oculistica con eventuali accertamenti strumentali e funzionali;
 - d) visita otorinolaringoiatrica con audiometria ed eventuali ulteriori accertamenti strumentali e funzionali;
 - e) visita odontoiatrica;
 - f) visita ginecologica (solo per le concorrenti di sesso femminile);
 - g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - h) visita psichiatrica;
 - i) visita ortopedica;
 - j) controllo dell'abuso sistematico di alcol mediante ricerca della CDT e, in caso di positività, test di conferma mediante HPLC sul medesimo campione;
 - k) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico in caso di dubbio diagnostico.
7. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo il modello riportato nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.
8. Sulla scorta delle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare e successive integrazioni della medesima Direzione generale, la commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti fisici aggiuntivi:
 - a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso femminile;
 - b) apparato visivo: visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale;
 - c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB

fino alla frequenza di 4000 Hz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20 %.

I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette Direttive tecniche della Direzione generale della Sanità militare.

9. Saranno giudicati idonei al servizio quali ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:

PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI	VS	AU
2	2	2	2	2	2	2	2	2.

10. I concorrenti che risultino affetti da deficit di G6PD, qualora giudicati idonei, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto.
11. Il presidente della commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare" con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 9;
 - "inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare", con indicazione del motivo.
12. I giudizi riportati negli accertamenti sanitari sono definitivi. Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei saranno esclusi dal concorso.
13. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, far pervenire con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola via fax (n. 0586/238222), all'Accademia navale – Ufficio concorsi – viale Italia, n. 72 – 57100 Livorno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, specifica istanza corredata di idonea documentazione in originale o in copia autenticata rilasciata da struttura sanitaria pubblica relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione verrà valutata dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera e) che, solo qualora lo ritenesse necessario, sottoporrà gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
14. L'Ufficio concorsi dell'Accademia navale non prenderà in considerazione istanze prive della prevista documentazione o corredate di documentazione non conforme a quanto indicato nel precedente comma o pervenute oltre i termini perentori sopra indicati.
- In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari dovrà intendersi confermato.
- In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno formale comunicazione da parte dell'Accademia navale e il giudizio circa l'idoneità psico-fisica sarà espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).
- I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
15. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti psico-fisici di tutti i concorrenti, invierà i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, viale dell'Esercito, n. 186 - Roma, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

Articolo 8

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 7, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in ferma prefissata del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. Tale valutazione, svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite norme emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolerà nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
 - a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
 - b) area emozioni e relazioni: autonomia ed adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorità;
 - c) area produttività e competenze gestionali: livelli di energia e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
 - d) area motivazionale: bisogni ed aspettative all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:
 - a) punteggio 1: forte carenza;
 - b) punteggio 2: livello scarso;
 - c) punteggio 3: livello medio;
 - d) punteggio 4: livello discreto;
 - e) punteggio 5: livello buono/ottimo.

La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90, oppure, pur non sussistendo tale condizione, se il solo punteggio dell'area stile di pensiero è insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90).
3. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - "idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare";
 - "inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare", con indicazione del motivo.

Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
4. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti attitudinali di tutti i concorrenti, invierà i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 3^a Sezione, viale dell'Esercito, n. 186 - Roma, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

Articolo 9

Prova di efficienza fisica

1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 8 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potrà avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterno alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove, consisteranno:
 - a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
 - 1) nuoto di metri 25 (qualunque stile);
 - 2) piegamenti sulle braccia;
 - b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi:
 - 1) addominali;
 - 2) corsa piana di metri 1000.

Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalità di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna prova ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) redigerà il relativo verbale.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà risultare idoneo nelle prove obbligatorie e nella prova prescelta tra quelle di cui al precedente comma 3, lettera b). In caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione delle prove di efficienza fisica di tutti i concorrenti, invierà i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione reclutamento ufficiali - 3^a Sezione, viale dell'Esercito, n. 186 - Roma, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

Articolo 10

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.
2. La commissione, per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alle domande stesse, disporrà di un punteggio massimo di 10/30, come di seguito specificato:
 - a) ulteriori titoli di studio universitari rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 2 punti, così ripartiti:
 - 1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode: 2 punti;
 - 2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110: 1 punto;
 - 3) per laurea universitaria: 0,75 punti;

- b) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado ulteriori rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale: massimo 2 punti, così ripartiti:
- 1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: 2 punti;
 - 2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: 1 punto;
- c) titoli di servizio: massimo 3 punti, così ripartiti:
- 1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualità di ufficiale di complemento: 1 punto;
 - 2) per ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina militare: 0,50 punti;
 - 3) per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato: 0,25 punti;
 - 4) per il servizio di leva assolto in qualità di ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato: 0,15 punti;
 - 5) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: 0,10 punti;
- d) altri titoli: massimo 3 punti, così ripartiti:
- 1) per ogni specializzazione: 2 punti;
 - 2) per ogni dottorato di ricerca: 2 punti;
 - 3) per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione: 1 punto;
 - 4) per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento dopo la laurea: 0,25 punti;
 - 5) per ciascun corso in informatica concluso con esame finale: 0,15 punti;
 - 6) per il possesso della patente nautica: 0,15 punti;
 - 7) per ogni idoneità conseguita in pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o Corpi armati dello Stato: 0,25 punti;
 - 8) per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di elicottero: 2 punti;
 - 9) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegata alla domanda): 0,25 punti. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni è di 2 punti.
3. A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 2 del presente articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, è onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli di merito posseduti che dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda medesima. La domanda dovrà eventualmente essere corredata dalla documentazione probatoria relativa ai predetti titoli o dall'apposita dichiarazione di cui all'allegato C al presente decreto.

Articolo 11

Graduatorie di merito

1. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito espresse in centesimi:
 - a) per l'ammissione al 10° corso AUIFP, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio navale;
 - b) per l'ammissione al 10° corso AUIFP, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare

marittimo - medici;

- c) per l'ammissione al 10° corso AUFM, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti;
- d) per l'ammissione al 10° corso AUFM, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
- e) per l'ammissione al 10° corso AUFM, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto;

Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando:

- a) il punteggio riportato nella prova scritta;
- b) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito di cui al precedente articolo 10.

2. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parità od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione generale per il personale militare con distinti decreti interdirigenziali e pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale. Inoltre esse saranno pubblicate nel Foglio d'ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito www.persomil.difesa.it.

Il Comando dell'Accademia navale sarà autorizzato dalla Direzione generale per il personale militare a convocare per la frequenza del corso i vincitori del concorso.

Qualora alcuni dei posti rimangano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia navale ha facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.

4. I posti disponibili, per insufficienza di idonei, in uno dei Corpi (escluse le Capitanerie di porto) per AUFM ausiliari dei ruoli normali potranno essere portati in aumento a quelli previsti per gli altri Corpi (escluse le Capitanerie di porto) per AUFM ausiliari dei ruoli normali e viceversa, secondo le indicazioni che saranno fornite dallo Stato maggiore della Marina. Inoltre, i posti per AUFM ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei potranno essere portati in aumento a quelli disponibili per AUFM ausiliari del ruolo speciale e viceversa.
5. Le graduatorie definitive degli ammessi al corso saranno approvate con distinti decreti interdirigenziali (uno per il ruolo normale ed uno per il ruolo speciale) e pubblicate nel Foglio d'ordini della Marina.
6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere richieste presumibilmente nella terza decade di ottobre 2010 alla Direzione generale per il personale militare - Servizio relazioni con il pubblico (tel. 06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

Articolo 12

Svolgimento del corso

1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente articolo 11 saranno ammessi al corso sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto. Il corso avrà una durata di circa dodici settimane ed avrà inizio, presumibilmente, nel mese di ottobre/novembre 2010. Gli ammessi riceveranno, all'indirizzo indicato nella domanda, lettera raccomandata o telegramma o e-mail

contenente l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia navale in Livorno.

2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso di impossibilità ad ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno (fax. n. 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validità del motivo addotto, potrà concedere un differimento della data di presentazione che in nessun caso potrà essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Qualora militari in servizio dovranno indossare l'uniforme. Essi dovranno portare al seguito, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, una certificazione del proprio pregresso stato vaccinale rilasciata dai soggetti sottoindicati:
 - a) anagrafe vaccinale presso il Comune di residenza per tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
 - b) uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero della sanità 14 gennaio 1997 (G.U. n. 39 del 17 febbraio 1997) per la febbre gialla;
 - c) medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia, epatite A, tifo addominale, meningite meningococcica e tutte le altre vaccinazioni non obbligatorie. Tale certificazione dovrà essere compilata su carta intestata, contenente le generalità complete del vaccinato, la data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed il nome commerciale del prodotto impiegato, ed essere firmata in calce dal medico.
4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei vari Corpi della Marina militare. Essi dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e, in qualità di allievi, saranno assoggettati alle leggi ed ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia navale.
5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare.
La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare ausiliari del ruolo normale o speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
Allo scopo l'Accademia navale, al termine della prima settimana di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
Gli allievi provenienti dagli ufficiali di complemento, dai sottufficiali e dal ruolo dei volontari di truppa delle Forze armate, qualora non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale o del ruolo speciale dei vari Corpi della Marina militare, rientreranno nella categoria di provenienza e, qualora tale categoria non preveda il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.
6. Durante la frequenza del corso AUFP e durante l'espletamento del servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonché nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia forestale, nel Corpo della Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale senza partecipazione ad ulteriore concorso sia previsto il transito nel servizio permanente.
7. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini

necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare.

8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione se provenienti dai sottufficiali e dai volontari di truppa in servizio permanente o in ferma / rafferma. Ai medesimi si applicano le disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo della ferma (decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e legge 3 maggio 1955, n. 370).

Articolo 13

Nomina ad ufficiale in ferma prefissata

1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente:
 - a) Sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio navale;
 - b) Sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici;
 - c) Sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti;
 - d) Sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
 - e) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. L'anzianità assoluta sarà fissata dal decreto di nomina, mentre l'anzianità relativa sarà data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. La predetta media, che sarà espressa in centesimi, sarà calcolata dall'Accademia navale.
3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, saranno nominati ufficiali ed iscritti in ruolo, dopo i pari grado che abbiano superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non supereranno detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare.
4. Dopo la nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia navale, della durata e con le modalità che saranno stabilite dall'Ispettorato delle scuole della Marina.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per il personale militare può rinviare il collocamento in congedo sino ad un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
 - a) ammessi ad una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione generale per il personale militare, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;
 - b) trattenuti in servizio, sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato maggiore della Marina e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unità

navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

7. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verrà adottato dalla Direzione generale per il personale militare, competente ad esprimere giudizio sull'avanzamento, su proposta dei superiori gerarchici.
8. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

Articolo 14

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti dal Comando dell'Accademia navale:
 - a) il certificato generale del casellario giudiziale;
 - b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

Articolo 15

Esclusioni

1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi con provvedimento motivato dal Comando dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata, qualora il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.

Articolo 16

Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata

1. I Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e qualora siano in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, sempreché non abbiano superato il 40° anno di età, ai concorsi per il reclutamento di:
 - a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni. Per tali

concorsi, per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nella Marina militare sono previste riserve di posti fino all'80% di quelli annualmente disponibili;

b) ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni.

Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia navale per le finalità di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del precitato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del trattamento è il Comandante dell'Accademia navale.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

(Ammiraglio ispettore capo (CP) Raimondo POLLASTRINI)
ROGGIO)

(Generale di corpo d'armata Mario